

LEGGE 15 novembre 2011, n. 203

Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010. (11G0244)

(GU n. 285 del 7-12-2011 - Suppl. Ordinario n.253)

Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/2011

Articolato:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dagli atti stessi.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 novembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattoni, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2741):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattoni) il 24 maggio 2011.

Assegnato alla 3^a commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 giugno 2011, con pareri delle commissioni 1^a, 5^a e 8^a. Esaminato dalla 3^a commissione, in sede referente, il 22 giugno e il 6 luglio 2011. Esaminato in aula ed approvato il 3 agosto 2011. Camera dei deputati (atto n. 4590): Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 settembre 2011 con pareri delle commissioni I, V e IX. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 21 settembre e il 13 ottobre 2011. Esaminato in aula il 17 ottobre 2011 ed approvato il 20 ottobre 2011.

Allegati:

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e, con riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano e al Regolamento internazionale, ha l'onore di trasmettere in allegato le Noti Verbali di notifica per gli accordi, mediante Scambi di note, recanti parziale modifica della Convenzione stessa e del Regolamento internazionale.

Trattandosi di due strumenti giuridici distinti, pur facenti parte dello stesso corpus, e' opportuno procedere con Scambi di note distinti. Al fine tuttavia di permettere un'entrata in vigore congiunta tanto della Convenzione che del Regolamento sarebbe auspicabile che le relative Note Verbali di risposta rechino entrambe la stessa data.

L'Ambasciata si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano nonche' all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, la Commissione mista italo-

svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche della Convenzione:

L'art. 4 cpv. 3 è modificato come segue:

3 Per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti i natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 devono essere muniti dei documenti di bordo e contrassegni secondo relativi articoli del Regolamento, fatte salve le eccezioni in esso previste.

L'art. 6 cpv. 2 è modificato come segue:

2 Per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente con natanti di potenza superiore a 30 kW il permesso di condurre è richiesto in ogni caso. Le persone residenti in Stati terzi devono soddisfare i requisiti fissati dal relativo articolo del Regolamento.

L'Ambasciata si pregia notificare che l'Assemblea federale della Confederazione svizzera ha approvato le suddette modifiche della Convenzione. L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica della Convenzione. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano nonché all'annesso Regolamento internazionale.

Nel corso delle deliberazioni dell'11 luglio 2008, del 5 dicembre 2008 e del 15 gennaio 2009, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul lago di Lugano, istituita all'articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche del Regolamento internazionale:

Revisione parziale del Regolamento

Art. 1 lett. v (nuovo)

Nel presente regolamento:

v. il termine «moto d'acqua» indica un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo.

Art. 51 Comportamento per limitare il moto ondoso

1 I natanti devono regolare la loro velocità per evitare la formazione di onde o di risucchi che possono provocare danni a natanti in stazionamento o in movimento oppure ad impianti. In particolare, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei battelli in servizio pubblico regolare di linea, i natanti devono tempestivamente rallentare senza però perdere la velocità necessaria a governare con sicurezza:

- a. davanti agli accessi ai porti;
- b. in vicinanza di natanti ormeggiati a riva o di impianti di approdo, oppure di natanti che stanno caricando o scaricando;
- c. vicino ai natanti stazionanti in luoghi autorizzati;
- d. nelle vicinanze dei campi di vegetazione acquatica.

2 Nei confronti dei natanti che usano la segnaletica prevista dall'articolo 30 gli altri natanti devono ridurre la loro velocità, come prescritto dal capoverso 1. Devono inoltre scostarsi il più possibile dagli stessi.

Art. 55a Moto d'acqua e mezzi assimilabili (nuovo)

1 L'utilizzo di moto d'acqua e mezzi assimilabili, qualunque sia il sistema propulsivo e' vietato nelle acque svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.

2 Deroche possono eccezionalmente essere concesse per manifestazioni nautiche preventivamente autorizzate dalle autorità competenti e per zone lacuali entro un perimetro limitato e definito.

3 Le autorizzazioni non possono essere rilasciate che per gli orari diurni, in condizioni di buona visibilità ed a condizione che l'evento, per modalità di svolgimento, non arrechi turbativa all'utilizzo del lago, alla pratica della navigazione, all'esercizio della pesca e non rechi pregiudizio all'ambiente.

4 Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno essere coperti da idonea assicurazione.

5 Per le acque territoriali italiane la competenza spetta alle autorità locali che regolano la materia nel quadro delle normative nazionali e internazionali.

Art. 72 Riconoscimento dei documenti

1 Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti e' autorizzato a condurre:

- a. un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti della propria abilitazione

nazionale oppure di un certificato internazionale per conduttori d'imbarcazioni da diporto;

b. un natante proveniente da Stati diversi da quelli contraenti, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a sia desumibile che egli e' autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

2 Il certificato internazionale per conduttori d'Imbarcazioni da diporto deve essere compilato conformemente ai modelli annessi alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite come riprodotto nell'allegato n. 4.

Per quanto riguarda le modifiche convenute per l'allegato 4 del Regolamento internazionale, le stesse sono riprodotte all'allegato alla presente nota verbale.

L'Ambasciata si pregia notificare che il Consiglio federale svizzero ha approvato le suddette modifiche del Regolamento internazionale e del suo allegato 4.

L'Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica del Regolamento internazionale. Detto accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 23 luglio 2010

Allegato: allegato 4 al Regolamento internazionale

Allegato 4
(art. 72)

Permesso di condurre internazionale

Documenti internazionali

I certificati ai sensi dei modelli 1 e 2 del presente allegato misurano 105 x 75 mm. Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810. Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA 2.

Ministero degli Affari Esteri